



Tribunale di Pisa

Giudice

scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.01.2007.

Premesso che:

- Con ricorso depositato il 14.12.2006 ricorrevano la sig.ra [redacted] e la sig.na [redacted], chiedendo l'emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con cui il Giudice ordinasse alla Telecom Italia spa di attivare la linea ADSL "Alice Free" appoggiata al n. [redacted] di cui è titolare la ricorrente, atteso che nonostante la sottoscrizione di regolare contratto per una serie di disagi, attribuibili esclusivamente alla parte Telecom Italia spa, la linea non era stata attivata con grave pregiudizio per l'attività lavorativa della sig.na [redacted], abbisognevole per lo svolgimento delle specifiche mansioni di cui al contratto co.co.co. che la vincola alla Amministrazione Provinciale di Pisa.

Rilevato che:

- All'udienza del 26.01.2006 entrambe le parti davano atto che a partire dall'Epifania 2007 la linea ADSL "Alice Free" appoggiata al n. [redacted] era stata effettivamente attivata da Telecom Italia spa.

Ritenuto che:

- Appare ricorrere il venir meno del contenuto essenziale della controversia e che la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di

(1)

definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata né nella L.n. 689/81 né nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei Tar) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia. E ciò ricorre nel caso in esame

Ritenuto altresì che:

- In riferimento alla condanna al pagamento delle spese del giudizio deve applicarsi il criterio della cd. soccombenza virtuale che comporta la valutazione del fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. Ed invero nel caso in esame è evidente che sussiste il *fumus bonis iuris*, atteso che il contratto stipulato non presentava vizi e che l'inadempimento della resistente era da imputare unicamente a se stessa, tanto è vero che, una volta ricevuta la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza a seguito del ricorso della sig.ra [REDACTED] e della sig.na [REDACTED] la Telecom Italia spa si è immediatamente - e solo allora - resa parte diligente nell'attivazione della linea, servizio che appariva, fino a quel momento, assolutamente difficoltoso e problematico a realizzarsi. Nondimeno ricorreva il *periculum in mora*, atteso che il procrastinarsi nel tempo dell'attivazione della linea ha procurato - ed ulteriormente poteva procurare - alla ricorrente sig.na [REDACTED] un danno consistente nel rallentamento nello svolgimento della propria attività lavorativa, con correlativo ingiustificato

dispendio di energie e di spese, non potendo ella beneficiare della snellezza operativa che la linea ADSL avrebbe procurato al suo lavoro.

Apparendo pertanto il ricorso meritevole in astratto di accoglimento condanna la Telecom Italia spa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. [redacted] (€. [redacted] per diritti; €. [redacted] per onorari) più spese generali, IVA e CAP come per legge.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna Telecom Italia spa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. [redacted] (€. [redacted] per diritti; €. [redacted] per onorari) più spese generali, IVA e CAP come per legge.

Pisa, li 30.01.2007

IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA

Il Giudice
Dott. Stefano Tocci

Depositato in cancelleria oggi
Pisa li _____ E 2 FEB. 2007.

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA

Case 634
Ref 161

transmesse copie originali all'ufficio
delle Entrate

E' copia conforme all'originale.
Pisa li 30/01/07
IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA



3